

COMUNE DI GRADOLI

Provincia di Viterbo



REGOLAMENTO COMUNALE

DEL

SERVIZIO IDRICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 30.11.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 06.12.2017

PREMESSA

- A. L'acquedotto comunale è esercitato in economia dal Comune.
- B. Le entrate e le spese della gestione sono iscritte in appositi articoli delle entrate e delle spese effettive del bilancio comunale ai sensi di legge.
- C. Ai servizi di vigilanza tecnica, di manutenzione dell'acquedotto e lettura degli apparecchi l'Amministrazione provvede mediante incarichi.
- D. Con provvedimenti l'Amministrazione fissa i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli incaricati, nonché i compensi per i servizi affidatigli.
- E. I predetti funzionari hanno tuttavia l'obbligo di segnalare all'Amministrazione tutte le circostanze che possono richiedere provvedimenti urgenti.

Art. 1

Concessione e distribuzione dell'acqua in rete

1. Il Comune di Gradoli concede ai privati cittadini e agli Enti che ne facciano richiesta l'acqua potabile nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione delle reti di distribuzione comunali in esercizio previa attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, con regolari contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Per le zone non servite da reti comunali, e per le quali il Comune non stia comunque procedendo all'urbanizzazione, si potrà concedere la somministrazione idrica, a richiesta della parte, solo dalla rete di distribuzione principale e nello stesso punto verrà collocato il contatore di lettura. Tutti i lavori necessari alla realizzazione della condotta dal punto di consegna come sopra indicato alla proprietà del richiedente, saranno a totale carico dello stesso come pure le spese di manutenzione.
3. L'Amministrazione si riserva di valutare le singole richieste caso per caso e di valutarle insindacabilmente.
4. L'acqua è somministrata con le norme del presente Regolamento che verrà consegnato in copia, dietro richiesta dell'interessato all'atto della stipula del contratto.
5. In caso di utenze particolari il contratto di somministrazione sarà disciplinato oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.

Art. 2

Definizione delle utenze private

1. **Sono considerate utenze private:**
2. **quelle per uso domestico:**
 - a) **Uso domestico residente:** comprende esclusivamente i consumi domestici dei residenti, ivi compresi i consumi dei box, qualora gli stessi costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare del soggetto interessato e siano servite da un unico contatore; l'uso è concesso solo nel caso in cui il titolare del contratto sia residente, per le utenze condominiali farà fede la dichiarazione dell'Amministratore.
 - b) **Uso domestico non residente:** comprende esclusivamente i consumi domestici dei non residenti, ivi compresi i consumi dei box, qualora gli stessi costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare del soggetto interessato e siano servite da un unico contatore
3. **quelle per uso non domestico (tutte le altre utenze non domestiche);** si considera tale l'acqua destinata esclusivamente ad altri usi non domestici.

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 3

Uso e misurazione dell'acqua

1. L'acqua viene somministrata con il sistema di misura a contatore, con le modalità specificate dal presente Regolamento.
2. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili o usi diversi da quelli specificati dal contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario.
3. Si fornisce inoltre erogazione a bocca libera come fontane pubbliche, e per attività zoo agricole, mentre per l'esercizio di estinzione di incendi le modalità sono specificate nel successivo art. 5.
4. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ed alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.
5. Solo in casi eccezionali, per la particolare conformazione della rete di distribuzione interna e asseverati dall'Ufficio Tecnico Comunale, sarà possibile concedere più allacci in una stessa unità immobiliare.
6. L'autorizzazione di cui al comma 4, dovrà sempre risultare in forma scritta.

Art. 4

Accettazione del Regolamento

1. Le erogazioni vengono accordate sotto la stretta osservanza del presente Regolamento e di eventuali norme speciali che saranno stabilite caso per caso per urgenti ragioni tecniche e di interesse generale.
2. Con la firma della domanda di concessione l'utente implicitamente riconosce il Regolamento e le rispettive norme.

Art. 5

Concessioni di acqua per uso antincendio

1. Si concedono erogazioni a bocca libera per esercizio di estinzione degli incendi.
2. Le bocche da presa sono fornite esclusivamente per il servizio di estinzione degli incendi.
3. L'utilizzo degli idranti senza il consenso del Comune per uso diverso da quello antincendio comporterà l'applicazione di una sanzione da € 300,00 a € 3.000,00 salvo sempre le azioni civili che il Comune o chi per esso credesse esperire.

Art. 6

Concessioni provvisorie

1. Possono essere effettuate concessioni provvisorie di acqua per uso gestione circhi, luna-park, giostre, manifestazioni varie ecc.
2. Il consumo dell'acqua sarà accertato in base alla lettura dell'apposito contatore effettuata da incaricati del Comune.
3. Il Comune pretenderà dal richiedente una cauzione infruttifera .
4. In caso di allaccio per uso cantiere la somministrazione potrà aver luogo soltanto in presenza di apposita concessione edilizia.
5. Chi richiede una somministrazione di acqua per uso cantiere, dovrà versare un deposito cauzionale infruttifero .
6. Il contratto di somministrazione per uso cantiere si intenderà risolto di diritto dal Comune, alla fine della costruzione dell'immobile ed il proprietario o i proprietari di esso dovranno subito richiedere la regolarizzazione definitiva dell'impianto e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Art. 7

Domanda di concessione - Contratti

1. L'erogazione verrà concessa in seguito a domanda diretta al Comune presso l'Ufficio Competente, riempita e firmata dall'interessato su moduli prestampati rilasciati dal Comune stesso unitamente (art. 45 della Legge 47/85) ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.
2. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti che possono essere sostituiti con apposita autocertificazione:
3. copia del documento comprovante la conformità edilizia dell'immobile (concessione edilizia, domanda di concessione in sanatoria, concessione in sanatoria) - nel caso di immobili costruiti prima del 1976 dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
4. copia del titolo di proprietà, di enfiteusi, di usufrutto, del contratto di locazione o comodato debitamente registrato.
5. Per le persone giuridiche, inoltre deve essere allegata copia del certificato in cui risulti che il richiedente è il Legale rappresentante dell'Ente in questione.

Art. 8

Contratti di Fornitura

A) Titolarità della concessione

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
2. Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.
3. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

B) Contratto di utenza

1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 20:
 - a) **per le nuove utenze:** solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;
 - b) **per le vecchie utenze (subingresso):** in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
3. Non è ammesso mantenere in essere utenze intestate a persone decedute.
4. Al coniuge superstite o al figlio convivente è consentito il subentro senza alcuna spesa.
5. Per il cambio di ragione sociale dell'azienda è consentito il subentro senza alcuna spesa.
6. Il contratto deve fare riferimento al presente Regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari, anche se non allegate.

C) Forniture provvisorie

1. A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi come ad es. spettacoli viaggianti, manifestazioni, cantieri edili, ecc..
2. Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno, a condizione che:
 - sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;
 - sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
 - siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i materiali impiegati.
3. Tutto il materiale resta di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

D) Durata dei contratti di fornitura

- 1 I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
- 2 L'utente in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui sarà rimosso il contatore.
- 3 La rimozione di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla richiesta a cura del Comune, il quale provvederà a proporzionare la relativa fatturazione e ad addebitare le relative spese di mano d'opera.

E) Uso dell'acqua

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ed alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.
2. Solo in casi eccezionali, per la particolare conformazione della rete di distribuzione interna e asseverati dall'Ufficio Tecnico Comunale, sarà possibile concedere più allacci in una stessa unità immobiliare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1, dovrà sempre risultare in forma scritta.

Art. 9

Soggetti ammessi alla fornitura

1. La fornitura dell'acqua verrà fatta, di norma, direttamente ai proprietari degli stabili o delle aree, in via eccezionale anche agli inquilini purché sul contratto risulti anche la sottoscrizione del proprietario, quale obbligato in solido. La responsabilità solidale si estende anche agli insoluti di fatturazione pregressi.
2. Se usufruisce già del pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall'Amministrazione o dell'azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l'opera già fruisce del pubblico servizio.
3. La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o dai proprietari. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore, questi dovrà essere regolarmente autorizzato. Se trattasi di affittuario, comodatario o avente diritto d'uso e di abitazione la domanda di allaccio dovrà essere sottoscritta dal proprietario dello stabile per responsabilità solidale.

Art. 10

Trasferimento e soppressione di utenza

1. Nel caso di trasferimento della proprietà dell'immobile provvisto di acqua o qualora l'utente cessi per qualunque ragione di abitare la casa o di occupare i locali per i quali ha sottoscritto la concessione, dovrà darne tempestivo avviso al Comune chiedendo la risoluzione o la variazione (trasferimento) del contratto.
2. Il titolare della concessione, fino a quando il suo contratto non sarà risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e in particolare al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile e risponderà anche di eventuali danni e/o delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa.

Art. 11

Decesso dell'utente

1. In caso di decesso dell'utente i suoi eredi sono responsabili, a norme di legge, verso il Comune di tutte le somme dovute dal titolare deceduto.
2. Gli eredi devono entro 60 giorni dal decesso, volturare il contratto ad uno degli stessi allegando la documentazione di cui all'art. 6, nel caso non sia già in possesso dell'Ufficio .
3. Non è ammesso mantenere in essere utenze intestate a persone decedute.
4. Qualora l'Ufficio venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli eredi, il contratto sarà risolto automaticamente.

Art. 12

Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione assumendone tutti gli obblighi ovvero risolvere il contratto.
2. Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.

Art. 13

Ubicazione e tipologia dell'apparecchio di misurazione

1. Spetta al Comune stabilire il luogo dove dovrà essere installato il contatore.
2. I contatori dovranno essere installati in luoghi dove il personale del Comune o chi per esso potrà liberamente accedere per procedere alla lettura e all'ispezione indipendentemente dalla presenza degli utenti.
3. I contatori sono installati al limite della proprietà privata in apposite nicchie predisposte a carico dell'utente.
4. La manutenzione del manufatto, costruito a protezione del contatore, sarà a carico dell'utente.
5. Il Comune può imporre all'utente di installare a monte del contatore un rubinetto di misura.
6. Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti dal Comune del sigillo metallico onde poter accertare eventuali manomissioni.
7. Il Comune ha la facoltà di imporre, a spese dell'utente, il cambiamento di posto del contatore qualora la primitiva installazione, a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.
8. Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione del Comune e sotto la vigilanza del suo personale.
9. Il contatore resta di proprietà dell'utente e deve essere installato dal Comune o chi per esso a spese dell'utente.
10. L'apparecchio di misurazione dovrà essere a lettura diretta e con quadrante asciutto.

Art. 14

Opere di presa e di riparazione

1. I nuovi allacci sono a cura del Comune e spese dell'utente dalla presa principale fino al limite perimetrale della proprietà.
2. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio su suolo pubblico o comunque fino al limite perimetrale della proprietà è eseguito esclusivamente dal Comune direttamente o per mezzo di installatori da essa autorizzati.
3. A chiunque altro è fatto divieto di manomettere, spostare o modificare le condutture o parte di esse.
4. Per situazioni preesistenti in cui il contatore non è a confine della proprietà, tutte le eventuali opere di riparazioni interne alla proprietà ed a monte del contatore saranno eseguite a cura e spese dell'utente previa verifica e controllo dell'Ufficio Tecnico.

Art. 15

Ispezione degli apparecchi di misura e degli impianti interni - Penali

1. Il Comune si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare dal proprio personale, o chi per esso, gli apparecchi di misurazione e gli impianti interni, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.
2. Gli utenti dovranno permettere ai tecnici (muniti di tessera di riconoscimento) il libero accesso a tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto, in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.
3. In caso di impedimento o opposizioni ingiustificate a tali verifiche il Comune si riserva il diritto

sospendere (previo avviso) l'erogazione dell'acqua dandone notizia all'utente, fino a che le ispezioni non siano state eseguite e ciò senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

4. Nel caso che dal personale del Comune venga constatata l'infrazione o l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia della registrazione dei consumi delle utenze a contatore sarà dovuta dall'utente una penale di €. 500,00.
5. Nel caso che dal personale del Comune sia constatata la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua sarà dovuta dall'utente una penale di €. 1.000,00.
6. Nel caso che dal personale del Comune sia accertato che l'utente utilizzi l'acqua per fornitura a terzi, per immobili e/o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto sarà dovuta una penale da € 200,00 a €. 2.000,00.

Art. 16

Perdite, danni, responsabilità

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
2. Nessun abbuono sul consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualsiasi causa dovuti.
3. L'utente potrà chiedere, ai sensi della normativa vigente, una eventuale dilazione nel pagamento che potrà essere concessa con provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi del vigente Regolamento Comunale delle Entrate Comunali.
4. Il Comune non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
5. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 17

Sospensione dell'erogazione e successivo ripristino

1. Nei casi in cui ai commi 4 - 5 e 6 del precedente articolo 15 si procederà immediatamente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua.
2. La fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso e il pagamento delle penali applicate.
3. Le penali di cui ai precedenti commi 4 - 5 e 6 del precedente articolo 15 sono dovute anche se il fatto è commesso da terzi.
4. Il Comune qualora l'utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, ha facoltà di risolvere il contratto.
5. In tutti i casi di cui i precedenti commi 4 - 5 e 6 del precedente articolo 15 è fatta salva la facoltà del Comune di esperire eventuale azione penale.

Art. 18

Sospensione temporanea della somministrazione di acqua o riduzione di pressione

1. Il Comune non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma s'impegna a provvedere con la maggior sollecitudine possibile a ripristinare la regolarità del flusso.
2. Per quanto possibile il Comune cercherà di avvertire preventivamente dell'interruzione, tuttavia l'utente non potrà pretendere per l'interruzione del flusso, anche non prevista e non preannunciata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.

Art. 19

Pagamenti del canone e dei consumi

1. Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.
2. Per la riscossione del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni del presente regolamento.
3. Il canone annuale per utenza verrà pagato al Comune in seguito ad emissione di apposito bollettino secondo le modalità fissate dallo stesso.

Art. 20

Sospensione della fornitura per morosità

1. Il pagamento delle fatture/bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di indicato sulle stesse.
2. L'utente, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro il termine suddetto, dovrà corrispondere, oltre alle rate scadute, gli interessi al tasso legale vigente sull'importo.
3. Il Comune, dopo aver esperito un tentativo di sollecito, provvede a notificare all'utente una diffida recante il termine ultimo per il pagamento e la data e l'ora in cui verrà eventualmente sospesa la fornitura di acqua.
4. La fornitura non verrà riattivata se non dopo che l'utente o il proprietario responsabile in solido abbia regolarizzato la pendenza.

Art. 21

Pagamenti e rateizzazione

1. Il consumo dell'acqua sarà accertato in base alla lettura dei contatori effettuata da incaricati del Comune o direttamente dall'utente con le modalità di cui all'art. 16.
2. Le somme dovute per la somministrazione dell'acqua e le altre somme dovute al Comune per l'utenza dovranno essere pagate entro la relativa scadenza a mezzo di c.c.p. o altre forme di pagamento intestate al Comune di Gradoli.
3. I pagamenti avvenuti dopo tale scadenza saranno assoggettati agli interessi legali maturati dalla predetta data e ad una sanzione amministrativa pari al 30% ,ridotta al 5% se il ritardo è pari o inferiore al mese ed al 10% se il ritardo è inferiore ad un anno.
4. Il Comune è in diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua agli utenti morosi, salva ogni altra azione per il recupero del credito e degli interessi legali sullo stesso maturati.
5. I pagamenti, ove non comprendano tutto quanto dovuto, saranno accettati in conto della maggior somma dovuta fermo restando il diritto del Comune alla sospensione della somministrazione dell'acqua.
6. La riattivazione della somministrazione dell'acqua interrotta per morosità in ogni caso sarà subordinata al versamento di quanto spettante al Comune e della quota fissa di €. 50,00 oltre IVA per rimborso spese di accesso del fontaniere.
7. Il responsabile del servizio, su richiesta dell'utente, può concedere forme di rateizzazione qualora l'utente sia in regola con i precedenti pagamenti e dichiarati di trovarsi in condizioni economiche disagiate. La rateizzazione deve essere richiesta entro la data di scadenza della bolletta cui si riferisce il pagamento e non superare le 6 rate.
8. La rateizzazione non potrà avere durata superiore a 6 mesi.

Art. 22

Riscossione Ruolo

1. La fatturazione del ruolo verrà effettuata in una o più scadenze da valutare di anno in anno dalla Giunta Comunale.

Art.23

Lettura contatori

1. Gli apparecchi di misura e di controllo vengono letti e verificati in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno e di norma almeno una volta ogni anno per effettuare la fatturazione a consuntivo.
2. Qualora il personale incaricato non abbia potuto accedere al contatore per effettuare la prevista lettura annuale, al fine di evitare l'emissione di fatture riferite a soli canoni, l'utente sarà invitato a comunicare la lettura entro 10 giorni mediante apposito avviso scritto.
3. Le letture potranno essere effettuate a discrezione del Comune da personale da esso dipendente o incaricato nonché dall'utente stesso (autolettura).
4. Qualora non sia stato possibile effettuare, per causa imputabile all'utente, la lettura del contatore o lo stesso risulti fermo e/o illeggibile sarà emessa fattura valutando il consumo dell'acqua nella misura del consumo medio giornaliero dell'ultimo periodo fatturato e non contestato.

Art. 24

Verifica dei contatori

1. L'utente qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore può chiederne la verifica.
2. Costata la fondatezza del reclamo il contatore sarà sostituito a spese dell'utente.
3. Il consumo dell'acqua sarà valutato nella stessa misura del consumo medio giornaliero dell'ultimo periodo fatturato e non contestato.
4. Il reclamo risulta infondato qualora la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno. In tal caso verrà addebitata in bolletta la quota fissa di €. 50,00 oltre IVA.
5. In caso di errata lettura da parte dell'incaricato comunale, verrà rilasciata una nuova cartella.

Art. 25

Rimozione e sostituzione dei contatori

1. In caso di rimozione o sostituzione del contatore verrà redatto il relativo verbale in due copie che, firmate dal personale del Comune o chi per esso e dall'utente, dovrà contenere le seguenti indicazioni: la matricola del nuovo contatore, le risultanze della lettura del vecchio, il motivo della sostituzione o della rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.
2. Una delle due copie del verbale sarà consegnata all'utente, l'altra all'ufficio competente.
3. Nell'anno successivo l'ufficio provvederà all'emissione della fattura comprensiva del costo del contatore, del costo della mano d'opera e del materiale eventualmente impiegato, o all'addebito della stessa sul ruolo del canone dell'acqua.

Art. 26

Oneri di allacciamento

1. Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:
 - un diritto fisso di allacciamento;
 - un diritto fisso per deposito cauzionale infruttifero;
 - un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero delle spese stampati

Art. 27

Spese di allaccio ed interventi alle prese delle utenze

1. In caso di nuovi allacci all'acquedotto e/o rete fognaria e di interventi richiesti dall'utente o ritenuti necessari dal Comune per il regolare funzionamento delle prese, verrà redatto il relativo verbale in due copie che, firmate dal personale del Comune o chi per esso e dall'utente, dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo di lavoro eseguito, le ore di mano d'opera, il materiale impiegato, il motivo dell'intervento.
2. In seguito al verbale l'Ufficio provvederà all'emissione della relativa fattura o all'addebito della somma sul ruolo successivo.
3. Gli importi della spesa sono stabiliti di volta in volta da Delibere Comunali e così articolati:
 - a) Allaccio entro 5 ml.
 - b) Allaccio entro 10 ml.
 - c) Allaccio oltre 10 ml.
 - d) Contatore Acqua
 - e) Sportello contatore o tombino
 - f) Interventi richiesti (mano d'opera oraria per n. 1 dipendente) con facoltà di aggiornamento annuale con Delibera di Giunta Municipale.

Art. 28

Situazioni particolari

Per situazioni di particolare emergenza segnalate e documentate all'Ufficio Tecnico Comunale, l'Amministrazione comunale può decidere in deroga al presente Regolamento.

Art. 29

Norme transitorie

1. Tutte le utenze intestate a persone decedute devono essere regolarizzate entro 45 giorni dall'approvazione del seguente Regolamento.
2. Le vulture saranno concesse senza spese agli eredi della persona deceduta titolare dell'utenza all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Eventuali situazioni pregresse non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento saranno esaminate singolarmente dall'Ufficio Tecnico Comunale al fine della valutazione della loro regolarizzazione.

Art. 30

Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla data di pubblicazione

DISPOSIZIONI FINALI

Penalità

- 1 Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni per violazione dei regolamenti o ordinanze comunali, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.
- 2 La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dall'Ufficio Tecnico Comunale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.
- 3 L'Amministrazione Comunale ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

Validità della fatturazione

1. Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Tasse ed imposte

1. Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Decorrenza e inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' demandata alla Segreteria l'incarico di inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti comunali.

Allegato "A"

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

L'utente a cui sia consentito l'allacciamento al civico acquedotto è tenuto al pagamento del diritto fisso nella misura stabilita ogni anno dalla Giunta Municipale.

DEPOSITO CAUZIONALE

Definizione:

Importo in denaro contante versato dall'utente a garanzia del pagamento delle forniture e servizi che l'Ente gli fornisce. Il deposito è infruttifero e dovuto indistintamente da tutti gli utenti che sottoscrivono un contratto di somministrazione del servizio di acquedotto; La misura è stabilita dalla Giunta Municipale.

DIRITTI DIVERSI

Recupero spese per stampati

E' dovuto da ogni utente, in occasione della stipula del contratto, sia per nuovo allacciamento che per subentro, un rimborso spese per stampati e scritturazione pari ad €. 30,00 (Euro trenta/00).

Diritti di chiusura o apertura del contatore a richiesta o apertura del contatore chiuso per morosità

L'utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta o per morosità, per ottenere la chiusura o la riapertura, deve rimuovere le condizioni che hanno permesso il provvedimento e versare per ogni operazione, un diritto di €. 50,00 (Euro cinquanta/00).

Subentro ad utenza

L'utente che chiede il subentro in altra utenza deve corrispondere un diritto fisso di €. 30,00 (Euro trenta/00).

Mora

Definizione:

Penalità ed interessi di mora dovuti dagli utenti per i pagamenti di bolletta effettuati oltre la scadenza indicata.

- misura penalità pari al 5% dell'importo della bolletta non pagata;
- interessi di mora pari al 5% annuo per il tempo dell'effettivo ritardo.

INDICE

- Art. 1 - Concessione e distribuzione dell'acqua in rete
- Art. 2 - Definizione delle utenze private
- Art. 3 - Uso e misurazione dell'acqua
- Art. 4 - Accettazione del Regolamento
- Art. 5 - Concessioni di acqua per uso antincendio
- Art. 6 - Concessioni provvisorie
- Art. 7 - Domanda di concessione - Contratti
- Art. 8 - Contratti di Fornitura
- Art. 9 - Soggetti ammessi alla fornitura
- Art.10 - Trasferimento e soppressione di utenza
- Art. 11 - Decesso dell'utente
- Art. 12 - Fallimento dell'utente
- Art. 13 - Ubicazione e tipologia dell'apparecchio di misurazione
- Art. 14 - Opere di presa e riparazione
- Art. 15 - Ispezione degli apparecchi di misura e degli impianti interni – Penali
- Art. 16 - Perdite danni, responsabilità
- Art. 17 - Sospensione dell'erogazione e successivo ripristino
- Art. 18 - Sospensione temporanea della somministrazione di acqua o riduzione di pressione
- Art. 19 - Pagamenti del canone e dei consumi
- Art. 20 - Sospensione della fornitura per morosità
- Art. 21 - Pagamenti e rateizzazione
- Art. 22 - Riscossione ruolo
- Art. 23 - Lettura contatori
- Art. 24 - Verifica dei contatori
- Art. 25 - Rimozione e sostituzione dei contatori
- Art. 26 - Oneri di allacciamento
- Art. 27 - Spese di allaccio ed interventi alle prese delle utenze
- Art. 28 - Situazioni particolari
- Art. 29 - Norme transitorie
- Art. 30 - Decorrenza e disposizioni finali